Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l'Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Attiva la procedura on line per le nuove domande "bonus 2400 euro"

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal D.L. Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
lavoratori dello spettacolo.

Bonus 2400 euro (D.L. Sostegni): pubblicata la circolare Inps | Procedura per nuovi beneficiari al via in settimana e termini presentazione domande prorogati al 31 maggio

Pubblicata la circolare Inps n.65 del 19 aprile 2021 con i dettagli e le modalità operative per l'assegnazione del cosiddetto "bonus 2400 euro" a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni), individuate in:

– lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
– lavoratori dello spettacolo.

Nella circolare precisato che i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l'accesso all'indennità una tantum di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.